

Pubblicato il 14/04/2023

N. 06449/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03614/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3614 del 2011, proposto da
Soc Azienda Agricola Barbieri Gelindo e Luciano Ss ed Altri, Barbieri
Giuliano e Attilio S.S., Battistuzzi Milva, Bellon Giovanni, Beltramini Fabio,
Benedetti Pietro e Angelo S.S., Bettinardi Adriano, Bettinardi Società Agricola
di Bettinardi Claudio e C. S.S., Bonora Delis, Borgo Pietro e Giuseppe S.S.,
Brogliato Gino, Mirko e Maddalena Severina S.S., Adelina di Campagnolo
Attilio, Campagnolo Attilio & Grendene Adelina S.S., Capparroto
Giampaolo e Lorenzino S.S., Cattelan Antonio e Michele S.S., Cogo Angelo,
Corso Giuseppe e Paolo S.S., Costa Tarcisio, Covolo Antonio, Covolo
Silvano, Cristofori Alessandro e Paolo S.S., Cunico Antonio, Dal Degan Santo
e Giovanni S.S., Dal Pos Giampietro, Dalla via Luigi, Dalle Palle Silvano e
Munari Teresa S.S., De Boni Bruno, Az. Agr. Degan Edo e Giuseppe S.S.,
Ferraro Lorenzo e Antoniolo S.S., Fontana Alberto, Fontana Flavio, Fontana
Luca, Fontana Marcello, Giacomello Dario, Giaretta Mauro, Giordani Silvano,
Gonzo Dino, Gonzo Dino S.S., Grandis Arduino, Guarato Giuseppe,
Magnaguagno Maurizio, Magrin Stefano e Renato S.S., Marcolin Graziano,

Manin Daniele, Gabriele e Graziano S.S., Az. Agr. Mascot di Pilotto Bortolo e Figli S.S., Matteazzi Mario S.S., Mazzaron Roberto, Milan Emilio, Momi Giovanni Luciano, Pettinà Silvano, Pozzan Michele e Luca S.S., Az. Agr. Primavera di Viero Redenzio e Giancarlo S.S., Radin Alessandro, Raffaello Carlo, Vittorino e Tziano S.S., Az. Agr. Rodighiero Elena di Bartolomei Roberto e Michele S.S., Rossi Angelo, Rossi Giovanni, Micheletti Sergio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;

contro

Commissario Straordinario nominato con D.p.c.m. del 15 aprile 2009, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

AGEA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 8 quinquies co. 6 della l. n. 33/09 avente ad oggetto: "accoglimento della domanda di **rateizzazione**" ricevuto da ciascuna delle ricorrenti come da notifiche in atti;

nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, compreso il decreto del 10 marzo 2010, rubricato 'Legge 9 aprile 2009, articoli 8 quinquies e 6 (D.P.C.M. 15 aprile 2009). **Rateizzazione** dei debiti relativi alle **quote latte**" emanato dal Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 6, L. n. 33/09, pubblicato in G.U. n. 70 del 25 marzo 2010 (doc. n. 1/A), nonché le comunicazioni con cui il Commissario Straordinario ha negato la sospensione del procedimento anche in violazione dell'art. 16 dello stesso Decreto 10 marzo 2010. e, ciò, unitamente agli atti ad esso presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario Straord. Nom. con Dpcm 15.4.09;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 febbraio 2023 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso si sono impugnati i decreti del Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 6, L. n. 33/09 del 14 e 15 dicembre 2010, tutti notificati alle sopra citati ricorrenti e aventi ad oggetto l'“accoglimento della domanda di **rateizzazione**”, e relativi allegati facenti parte integrante dello stesso.

Si è chiesto l'annullamento, altresì, di tutti gli atti presupposti a detti provvedimenti che hanno accolto la domanda di **rateizzazione** dei prelievi disposti da Agea sulla base della disciplina delle c.d. **quote latte** e, in particolare, del decreto del 10 marzo 2010, rubricato “Legge 9 aprile 2009, articoli 8 quinquies e 6 (D.P.C.M. 15 aprile 2009). **Rateizzazione** dei debiti relativi alle **quote latte**”, con il quale il Commissario Straordinario ha precisato le modalità relative alla **rateizzazione** del debito gravante sui singoli produttori, nonché le comunicazioni con cui lo stesso Commissario ha negato la sospensione del procedimento.

Le ricorrenti hanno evidenziato come la commercializzazione del **latte** è sottoposta, fin dal 1984, ad un regime di contingentamento della produzione, il c.d. regime delle **quote-latte**, istituito per ridurre il divario allora esistente tra l'offerta e la domanda nel mercato e le conseguenti eccedenze strutturali.

Gli Stati membri sono tenuti a versare alla Comunità un “prelievo supplementare” per la produzione di **latte** che eccede un quantitativo globale

garantito assegnato dalla Comunità a tutti gli Stati membri e che questi debbono ripartire tra i propri produttori che, all'interno di ogni stato membro, avevano contribuito al superamento della medesima, al fine di farli contribuire al costo dello smaltimento delle eccedenze produttive (in questo senso sono il 1°, 2°, 3°, 4° e 5° considerando del Reg. (CEE) n. 856/84).

I ricorrenti sostengono l'illegittimità del decreto del 10 marzo 2010, unitamente ai singoli provvedimenti che hanno accolto la domanda di **rateizzazione**, in quanto assunto in violazione della disciplina di riferimento e, quindi, degli artt. 8 quater e quinquies della L. n. 33/2009.

Non solo sussisterebbe l'illegittimità del prelievo richiesto da Agea che avrebbe dovuto disapplicare una disciplina nazionale in contrasto con quella comunitaria, ma sarebbe illegittimo anche la **rateizzazione** del debito concessa ai produttori.

Detta **rateizzazione** sarebbe in contrasto con la L. n. 33/2009, in quanto il Commissario avrebbe travalicato i limiti imposti dal legislatore, prevedendo in capo ai produttori oneri irragionevoli e sproporzionati e comunque non previsti dalla stessa L. n. 33/2009.

Si sostiene in particolare l'esistenza dei seguenti vizi:

1. l'illegittimità propria e derivata per violazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies della L. n. 33/09, degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90, nonché dell'art. 46 del R.D. del 17 agosto 1907 n. 642, in quanto il Commissario straordinario avrebbe travalicato i poteri e le attribuzioni conferite dalla normativa, nonché i limiti del proprio mandato;
2. l'illegittimità comunitaria dell'art. 1, comma 8 e 21 ter, L. n. 118/99, dell'art. 1, comma 5, L. n. 79/00 e degli atti derivati per violazione e falsa applicazione del Reg. (CEE) 3950/92, modificato dal Reg. (CE) n. 1256/99 e del Reg. (CEE) n. 536/93, poi sostituito dal Reg. (CE) n. 1392/01, per previsione di categorie privilegiate di produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria e, ancora, per mancata disapplicazione della normativa interna non conforme alla normativa comunitaria;

3. l'illegittimità propria e derivata per violazione degli artt. 8, ter, quater e quinquies L. n. 33/2009 e dell'art. 3 L. n. 241/1990 e illegittima intimazione degli interessi e eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione;
4. sul conteggio degli interessi e illegittimità derivata per illegittimità comunitaria derivata per violazione dell'art. 3 del Reg. CE n. 536/93 della Commissione, dell'art. 8 del Reg. CE n. 1392/2001 della Commissione e dell'art. 15 del Reg. CE n. 595/2004 della Commissione, così come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006 della Commissione, oltre al difetto di motivazione e istruttoria;
5. l'illegittimità derivata per illegittimità comunitaria derivata per violazione dell'art. 3 del Reg. CEE n. 536/93, dell'art. 8 del Reg. CE n. 1392/01 e dell'art. 15 del Reg. CE 595/04 come modificato dal Reg. CE n. 1468/06 e mancata disapplicazione dell'art- 8 quater L. n. 33/09, in quanto il Legislatore nazionale, nell'art. 8 quater della L. n. 33/2009, disattendendo la normativa comunitaria, avrebbe fissato dei tassi di interesse nuovi, diversi e maggiori rispetto a quelli indicati nei citati Regolamenti;
6. l'illegittimità per violazione dell'art. 1283 c.c. e per violazione degli artt. 8 quater e quinquies della L. 33/2009, laddove dette disposizioni hanno avuto modo di precisare quali siano i debiti rateizzabili;
7. l'illegittimità degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione oltre all'illegittimità costituzionale dall'art. 8 quinquies, 3 comma, L. n. 33/2009 e alla violazione del diritto di difesa e del giusto processo, in quanto l'imposizione di una rinuncia ai giudizi aventi ad oggetto presunti debiti (contestati sia nell'an che nel quantum), si risolverebbe in una violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione e dei principi dagli stessi dettati, che garantiscono il diritto di uguaglianza e il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento;
8. la nullità degli atti impugnati per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies, legge n. 241/1990;

9. l'illegittimità per violazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies L. n. 33/2009, degli artt. 3 e segg. e 7 e ss. della L. n. 241/90 nonché dell'art. 97 della Costituzione, in quanto gli atti impugnati sarebbero privi di motivazione e carenti sotto il profilo istruttorio.

Si è costituita l'Amministrazione che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso collettivo cumulativo, in quanto per ciascuna delle aziende agricole ricorrenti sussisterebbe una differenza significativa in relazione alla propria specifica posizione di debito-credito.

Nel merito la stessa Agea ha contestato le argomentazioni proposte e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

All'udienza straordinaria del 24 febbraio 2023, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. In primo luogo va chiarito come risulti infondata l'eccezione di inammissibilità per la proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo, in presenza di situazioni debitorie e creditorie, asseritamente distinte e riferite alle parti ora ricorrenti.

1.1 Queste ultime, oltre ad aver impugnato i decreti di **rateizzazione** emanati dal Commissario Straordinario, hanno anche chiesto l'annullamento del provvedimento presupposto, avente una valenza generale e astratta e, quindi, anche del decreto del 10 marzo 2010, rubricato "Legge 9 aprile 2009, articoli 8 quinquies e 6 (D.P.C.M. 15 aprile 2009). **Rateizzazione** dei debiti relativi alle **quote latte**" emanato dal Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 6, L. n. 33/09, nonché delle comunicazioni con cui il Commissario Straordinario ha negato la sospensione del procedimento anche in violazione dell'art. 16 dello stesso Decreto 10 marzo 2010.

1.2 L'impugnazione dell'atto generale presupposto ai singoli decreti di **rateizzazione** è di per sé sufficiente a far ritenere infondata l'eccezione di inammissibilità e, ciò, considerando che le censure dedotte fanno riferimento all'applicazione di detta disciplina generale, comune a tutti le aziende agricole

ora ricorrenti, senza che sia stati evidenziati elementi sufficienti a differenziare la posizione di ciascuna azienda agricola.

1.3 Si consideri, infatti, che secondo un costante orientamento giurisprudenziale “l'ammissibilità del ricorso cumulativo resta subordinata all'articolazione, nel gravame, di censure idonee ad inficiare segmenti procedurali comuni, situazione in cui si verifica una identità di causa petendi e una articolazione del petitum che, tuttavia, risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni fondanti la pretesa demolitoria che, a sua volta, ne legittima la trattazione congiunta. Il ricorso cumulativo è ammissibile a condizione che ricorrano congiuntamente i requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che identiche siano altresì le censure (Cons. Stato Sez. II, 25/07/2022, n. 6544)”.

1.4 Ciò premesso è possibile esaminare nel merito il ricorso, anticipando sin d'ora come quest'ultimo sia in parte da accogliere, risultando fondato il secondo motivo.

1.5 E' necessario premettere che sulla base di quanto previsto dai Regolamenti CEE n. 1788/2003 e n. 595/2004 il calcolo del prelievo supplementare da imputare ai produttori di **latte** vaccino deve avvenire in base a regole definite dai regolamenti stessi.

Una volta accertato l'effettivo superamento del quantitativo globale assegnato allo Stato membro, il prelievo eventualmente dovuto alla Comunità può essere ripartito tra tutti i produttori che hanno contribuito al superamento per aver commercializzato oltre il quantitativo loro assegnato.

Al termine di ciascun periodo di dodici mesi, l'acquirente trasmette all'autorità competente una dichiarazione riepilogativa, comprensiva dei quantitativi di **latte** consegnategli da ogni produttore (art. 8 Reg. Ce n. 595/04).

1.6 Ciò premesso è dirimente constatare, e al fine di dimostrare la fondatezza delle sopracitate censure, come sussista la contrarietà al diritto comunitario

delle norme interne di applicazione sulla base di precedenti pronunce della Corte di Giustizia.

Queste ultime hanno sancito (sentenze della Corte di Giustizia UE, 27 giugno 2019 in causa C-348/18, 11 settembre 2019 in causa C-46/18 e 13 gennaio 2022 in causa C-377/19) che, per tutte le campagne, dal 1995/1996 al 2014/2015, lo Stato italiano ha sempre dato applicazione al regime in aperto contrasto con la normativa europea e con i principi comunitari della certezza del diritto, di uguaglianza, di non discriminazione, del legittimo affidamento e di proporzionalità (ed anche costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost.), ossia sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate, anche d'ufficio, dalla P.A. – risulta evidente che gli atti impugnati hanno decretato la revoca della **quote** per mancato pagamento, ovvero mancata **rateizzazione**, di prelievi che debbono essere dichiarati nulli, anche d'ufficio, come già ritenuto dal Consiglio di Stato (v., ex multis, sentenza n. 1234/2021).

1.7 Si è sancito, altresì, come risulti illegittimo prevedere la restituzione del prelievo, subordinandola al comportamento di un terzo soggetto (l'acquirente) a seconda se quest'ultimo avesse (o meno) effettuato il versamento mensile, circostanza evidentemente non controllabile da parte dei produttori e che, pertanto, introduce un'evidente discriminazione tra tutti quei produttori per i quali il prelievo è (ugualmente) imputato.

1.8 Il venire in essere di un'evidente discriminazione tra gli stessi produttori è confermata anche dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 13 gennaio 2022 (nella causa C-377/19) e, ciò, nella parte in cui ha chiarito che “l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 ... deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficino in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo”.

1.9 In applicazione dei principi della Corte di Giustizia, ulteriori pronunce di merito hanno annullato i prelievi **latte** imputati agli allevatori italiani per la campagna 2007/2008, confermando come la normativa interna italiana fosse contrastante con il diritto comunitario, nonostante le modifiche intervenute all'art. 16 del Reg. (CE) n. 595/04 a partire dal periodo 2007/2008 e dall'art. 1, par. 2, n. 5, del regolamento (CE) n. 1468/2006 (per tutte si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 3961/2022 del 19 maggio 2022 e Consiglio di Stato, sentenza n. 520/2023).

2. Ne consegue che sulla base di dette pronunce l'Agea prima, e il Commissario Straordinario poi, avrebbero dovuto annullare i prelievi supplementari imputati ai produttori e comunque non avrebbero potuto inserirli tra i prelievi esigibili e soggetti a **rateizzazione**.

2.1 Si consideri, infatti, che con gli atti qui impugnati il Commissario straordinario ha richiesto il pagamento di detto prelievo supplementare, richiedendo che il produttore per poter ottenere la **rateizzazione** avrebbe dovuto riconoscerlo come maggior debito, maggiorato degli interessi.

2.2 Ne consegue che gli atti impugnati risultano illegittimi per violazione delle normative comunitarie sopra citate e in conseguenza della mancata disapplicazione della normativa italiana.

2.3 Ai fini della riedizione del procedimento va comunque evidenziato come i rimanenti motivi siano infondati.

2.4 L'art. 1 del Decreto del 10 marzo 2010 ha previsto che la restituzione del debito iscritto nel Registro nazionale dei debiti debba avvenire in rate costanti con carico di rimborso in rate annuali posticipate in base al modello di ammortamento francese a tasso variabile.

2.5 Detto decreto è stato adottato in applicazione dell'art. 8 quater della L. 33/09 che, sempre con riferimento ai debiti relativi alle **quote latte**, ha stabilito che "Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo **latte** dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il

produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la **rateizzazione** dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo **latte** per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea”.

2.6 Ciò premesso è evidente che la L. 33/2009 si limita a consentire la possibilità della **rateizzazione** al fine del pagamento dei debiti delle c.d. **quote latte**, ma non prevede alcun sistema particolare di ammortamento.

La disciplina nazionale si è limitata a recepire i principi stabiliti a livello comunitario, definendo le linee generali della materia, rimettendo così al Ministero e/o al Commissario la definizione delle modalità di attuazione.

2.7 Nell'esperimento di un evidente potere discrezionale il Commissario, nel citato decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2010, ha stabilito che la restituzione del debito avvenga in rate costanti, con rimborso in rate annuali posticipate, in base al modello di ammortamento cd. alla francese a tasso variabile.

2.8 E', quindi, evidente come il Commissario non ha travalicato i limiti della Legge nazionale che nulla prevedeva in merito ai criteri di ammortamento da utilizzare.

2.9 Il Commissario, al fine di voler prevedere “rate costanti di pari importo”, ha fatto ricorso ad uno dei più diffusi piani di ammortamento, quello detto “alla francese”, dove il rimborso del capitale avviene tramite rate di pari importo per tutta la durata dell'ammortamento.

3. L'adozione di un unico sistema, valido per tutti i produttori, non ho solo a consentito a questi ultimi la **rateizzazione** del debito, ma ha evitato una differenziazione tra gli stessi produttori, evitando eventuali disparità di trattamento che sarebbero andate ad incidere in situazioni sostanzialmente analoghe.

3.1 Risulta legittimo anche l'art. 13 del decreto del Commissario, nella parte in cui prevede la sottoscrizione di un atto negoziale, quale strumento di accettazione della **rateizzazione** e, ancora, la necessità di procedere

all'autentica della firma per il tramite di un notaio o di altro pubblico ufficiale o presso l'Agea stessa.

3.2 La previsione della rinuncia alle azioni giudiziarie, in quanto tale, non poteva che attenersi al momento genetico della **rateizzazione** medesima e, conseguentemente, è ragionevole che essa sia espressa al momento dell'accettazione della **rateizzazione** da parte del produttore.

3.3 Si consideri, peraltro, che la stessa rinuncia è espressamente prevista dall'art. 8-quinquies della L. 33/2009, nella parte in cui e al comma 3, dispone che "in caso di accettazione della domanda di **rateizzazione** di cui all'articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari".

3.4 Altrettanto coerente con la normativa nazionale è l'art. 17 del Decreto laddove prevede che "In caso di accertato mancato pagamento di una rata, si provvede ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 9, alla revoca della **rateizzazione** e delle **quote latte** eventualmente assegnate e si attivano le procedure di esecuzione coattiva per il recupero del debito residuo, maggiorato degli interessi di mora".

3.5 Infatti, ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 9 e 10, della legge 33/09, il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della **rateizzazione** e la possibilità della riscossione coattiva.

3.6 Ne consegue che l'art. 17 del Decreto debba essere letto nel senso che per "debito residuo" non debba intendersi il debito residuo maggiorato degli interessi di **rateizzazione**, bensì il debito consolidato residuo maggiorato degli interessi di mora.

3.7 Va da ultimo evidenziato come la tematica relativa al calcolo degli interessi da applicare sia stata già risolta da precedenti pronunce di questo Tribunale.

3.8 Si è affermato, infatti, (in questo senso T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 25-01-2010, n. 3457) che "...non può essere accolta la tesi di parte ricorrente secondo cui alle annate precedenti al 2002/2003 (per le quali perdura ancora

ora l'omissione nel pagamento dei prelievi supplementari) debba continuare ad applicarsi, fino al 31 maggio 2009, il tasso di interesse legale (oscillante nel tempo) previsto dal Reg. CE n. 536/1993, ciò in ossequio al principio "tempus regit actum".

3.9 Trattandosi, invece, di interessi moratori, il principio "tempus regit actum" va applicato con riferimento ai tassi vigenti al momento in cui perdura l'inadempimento nel senso che, nel momento in cui gli stessi sono variati in ragione della sopravvenienza della normativa comunitaria, risulteranno applicabili i nuovi tassi previsti dalla legge.

4. L'Amministrazione, infatti, ha puntualmente ricalcolato gli interessi maturati sul debito dovuto al mancato pagamento del prelievo supplementare **latte** relativo alle campagne da 1995/96 al 1997/98, per tutti i produttori, anche per quanto riguarda il saggio d'interesse applicato, correttamente individuato in quello legale, fissato di anno in anno con apposito decreto ministeriale.

4.1 Sempre la pronuncia sopra citata ha sancito che non sussiste la violazione dell'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo", non risultando fondata la censura secondo cui la **rateizzazione** avrebbe dovuto avere ad oggetto il solo prelievo supplementare senza conteggiare gli interessi (moratori) fino ad allora maturati.

4.2 Va, infine, respinta doglianza con cui si deduce l'illegittimità costituzionale della legge n. 33/2009 nella parte in cui prevede, a fronte dell'accettazione della **rateizzazione**, la rinuncia al contenzioso giurisdizionale pendente presso gli organi di giustizia (cfr art. 8 quinquies, comma 3).

4.3 La procedura di **rateizzazione** prevista dalla legge n. 33/2009 è rimessa alla libera scelta delle parti interessate le quali possono anche non presentare istanza in tal senso e proseguire quindi nelle azioni giudiziarie, che i produttori possono utilizzare se ed in quanto le ritengano maggiormente convenienti.

4.4 Il ricorso va, pertanto, accolto limitatamente al secondo motivo, mentre vanno respinte le ulteriori censure proposte.

La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte così come precisato in parte motiva.

Compensa le spese tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Ricchiuto, Presidente FF

Rosaria Palma, Primo Referendario

Virginia Arata, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Virginia Arata

IL PRESIDENTE
Giovanni Ricchiuto

IL SEGRETARIO